

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2431

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2003

—————

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle
disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 febbraio 2001, n.38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, prevedeva l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia, al fine di agevolarne la conoscenza e l'applicazione (articolo 6).

Sullo schema del testo unico era richiesto il parere di un apposito costituendo Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (articolo 3).

In particolare, i tempi occorsi per la nomina di tale Comitato hanno comportato l'esigenza di un primo rinnovo della delega disposto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n.137, e successivamente di una proroga del relativo termine al 30 giugno 2003, disposto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.284.

Il complesso lavoro di ricerca delle norme e di predisposizione del testo unico è stato compiuto ed il relativo schema è stato inviato alle Amministrazioni interessate, che hanno fornito le proprie osservazioni, ma il

tempo tuttavia rimasto a disposizione non è stato sufficiente a consentire, entro il previsto termine del 30 giugno 2003, il completamento della procedura, che richiedeva i pareri del suddetto Comitato e quelli delle competenti Commissioni parlamentari, né a sciogliere gli ultimi problemi.

Per quanto esposto, con il presente disegno di legge si chiede un rinnovo della delega, con l'aggiunta anche del parere del Consiglio di Stato, stante la delicatezza della materia, e con termine finale di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge provvede anche a chiarire che nel testo unico devono essere comprese le misure di tutela adottate ai sensi del Memorandum di Londra del 1954 e fatte salve sia dal trattato di Osimo, ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.73, sia dall'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n.38.

Poiché il disegno di legge non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato né minori entrate, non si redige la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) *Necessità dell'intervento normativo*

L'intervento si rende necessario in quanto la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia ha previsto l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia al fine di agevolarne la conoscenza e l'applicazione.

I tempi occorsi per la predisposizione tecnica del testo unico (compresa la nomina del Comitato istituzionale paritetico) hanno comportato una reiterata proroga del termine per la sua adozione.

Poiché il testo unico in parola è molto atteso dalle popolazioni locali, si è ravvisata la necessità di rinnovare la delega, con l'aggiunta del parere del Consiglio di Stato, stante la delicatezza della materia.

b) *Analisi del quadro normativo*

Il rinnovo della delega prevede che la medesima debba essere esercitata con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ossia previa acquisizione del parere del Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Tra i criteri della delega, ripetitivi di quelli già previsti nel citato articolo 9 della legge n. 137 del 2002, si prevede che l'adottando testo unico debba riunire tutte le disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia coordinandole con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38, comprese le misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della medesima legge n. 38 del 2001.

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Trattandosi di conferimento di delega legislativa, il provvedimento non incide immediatamente sulla normativa vigente, essendo tale effetto conseguente all'emanazione dei decreti legislativi attuativi. In ogni caso, si tratterà di un testo unico compilativo.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'intervento non presenta aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) *Analisi delle compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il provvedimento non incide sulle competenze legislative degli enti territoriali.

f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Il provvedimento non incide sulle funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Trattandosi di conferimento di delega legislativa, le disposizioni del provvedimento non possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quella già in uso*

Il testo non introduce nuove definizioni normative, pur prevedendo nella procedura di adozione del decreto delegato l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

b) *Verifica della coerenza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento risultano corretti, anche con riguardo alle successive modificazioni.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di conferimenti di delega legislativa per la raccolta delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia non rileva il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro introduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Gli effetti abrogativi conseguiranno all'emanazione del decreto.

3. ULTERIORI ELEMENTI

- a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Sulla materia non risultano particolari orientamenti giurisprudenziali né sono pendenti questioni di costituzionalità in merito.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

In materia non risultano progetti di legge vertenti sulla materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sentito anche il Consiglio di Stato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole tra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ivi comprese le misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della medesima legge n. 38 del 2001.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

